



MUNICIPALITÀ X – BAGNOLI, FUORIGROTTA
Servizio Attività Tecniche
ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 02 DEL 26 febbraio 2019

OGGETTO: Istituzione in un tratto di piazza Bagnoli, Via Bagnoli, Via Enea, Via Maiuri, Via S. Ferrara, Via Acate, Viale Campi Flegrei del divieto al transito veicolare nel giorno 03 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della sfilata della “VIII Parata di Carnevale di Bagnoli”. Inoltre l’istituzione del divieto al transito veicolare in Via Eurialo e Via Di Niso ambo i lati alla confluenza con Viale Campi Flegrei nonché in Viale Campi Flegrei nel tratto compreso tra Via Eurialo e Via di Niso dalle ore 10,00 alle ore 15,00 del 03 marzo 2019, e comunque fino a cessate esigenze per il prosieguo della manifestazione in loco.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del Coordinamento Carnevale Sociale di Bagnoli rimessa con parere favorevole del Presidente di Municipalità nota PG/2019/127126 del 11.02.2019, con la quale si chiedeva l’istituzione del divieto al transito veicolare nel giorno 03 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 in alcune strade di Bagnoli per lo svolgimento della “VIII Parata di Carnevale di Bagnoli”;
- vista la conferenza di servizi del 08-02-2019 svoltasi per definire modalità e tempistiche dell’evento a farsi, nonché il percorso della manifestazione;
- Visto il parere favorevole e le determinazioni della Conferenza Permanente dei Servizi espresso con verbale n. 20 del 26-02-2019 con la quale si dava mandato al S.A.T. Della Municipalità 10 di provvedere alla emissione di un particolare dispositivo di traffico tale da consentire la manifestazione in tutta sicurezza lo svolgimento della manifestazione.
- Ritenuto di dover attuare la disciplina di traffico temporanea, determinata in detta conferenza, come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;
- Letto il D.L n 285/92 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e smi;

ORDINA

Istituire nel giorno 03 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della sfilata della “VIII Parata di Carnevale di Bagnoli” il divieto al transito veicolare in:

- Via Bagnoli da Piazza Bagnoli a Via Enea;
- Via Enea da Via Bagnoli a Via A. Maiuri;
- Via A. Maiuri da Via Enea a Via S. Ferrara;
- Via S. Ferrara da Via A. Maiuri a Via Acate;
- Via Acate da Via S. Ferrara a Viale Campi Flegrei;
- Viale Campi Flegrei da Via Acate a Via Di Niso

Inoltre nel giorno 03 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze, per consentire lo svolgimento della manifestazione della “VIII Parata di Carnevale di Bagnoli” il divieto al transito veicolare in Via Eurialo e Via Di Niso ambo i lati alla confluenza con Viale Campi Flegrei e nel tratto di Viale Campi Flegrei compreso tra le confluenze di Via Eurialo e Via di Niso.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili, quelli di soccorso ed in servizio di emergenza, quelli delle Forze dell'Ordine.

Sarà cura delle Associazione organizzatrice procedere alla preventiva divulgazione del presente dispositivo alla cittadinanza di quartiere nonché all'installazione della necessaria segnaletica, adottando tutti i necessari provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza dalla presente Ordinanza.

Per quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge 214/90 s.m.i si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.